



Comune di Montefiascone

Provincia di Viterbo

Registro Generale n. 28

ORDINANZA SINDACO

N. 13 DEL 20-03-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. nr. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. nr. 6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. nr. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. nr. 6 del legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM dell' 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. nr. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una pandemia;

Ritenuto, pertanto, dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale volte a prevenire una possibile trasmissione del virus evitando lo spostamento delle persone fisiche e ogni forma di assembramento nei luoghi pubblici ;

Visto l'art. 32 , comma 3, della L. nr. 833 /1978;

Visto l'art 117 del D. Lgs. 112/1998;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

di osservare scrupolosamente tutte le misure di contrasto, prevenzione e contenimento alla diffusione e al contagio da coronavirus COVID-19, ed in particolare:

1. la chiusura del Prato Giardino Comunale e dei Giardini della Rocca dei Papi;
2. di astenersi dalle attività motorie e da qualsiasi pratica sportiva all'aperto, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente da patologie, previa specifica certificazione medica;
3. di non effettuare passeggiate e di non intrattenersi in aree che possano attrarre la presenza di più persone contemporaneamente, con particolare riguardo alla zona del Lungolago di Montefiascone;
4. che i proprietari o detentori di cani potranno condurre i medesimi, per le loro esigenze fisiologiche, entro un raggio massimo di 500 metri dalla propria abitazione e, comunque, per il tempo strettamente necessario;

DISPONE

che sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell'8 marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato dal DPCM 9 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza con obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione delle comprovate ragioni dello spostamento;

AVVERTENZE:

- la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 650 del Codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
- contro il presente provvedimento , ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. nr. 241 / 90 è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, decorrenti rispettivamente dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune ;

La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune che ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa a:

1. Alla Prefettura di Viterbo;
2. Alla Questura di Viterbo;
3. Al Comando della Compagnia Carabinieri di Montefiascone ;
4. Al Comando della Stazione Carabinieri di Montefiascone;
5. Al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO

Massimo Paolini

IL SINDACO

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.